

LA SPECIFICAZIONE SULL'IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE NELLA CIRCOLARE 3/2024

Dal primo gennaio, il calcolo dell'Ivafe è a doppia aliquota

DI GIULIANO MANDOLESI

Dal 1 gennaio 2024 l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) è diventata a doppia aliquota: quella "ordinaria" del 2 per mille annuo sul valore dei prodotti finanziari e quella nuova e "penalizzante" del 4 per mille applicabile per le attività finanziarie possedute in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Salvi dalla maggiorazione impositiva i prodotti finanziari detenuti in Svizzera che dal 1 gennaio 2024 è stata eliminata dall'elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato per effetto delle modifiche apportate, lo scorso 20 luglio, al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999. Queste sono le indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nella circolare 3 pubblicata il 16 febbraio 2024 ed avente ad oggetto le principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) del decreto anticipi (il dl 145/2023) e nel decreto salva-infrazioni (dl 69/2023).

La doppia aliquota. Con l'articolo 19, commi da 18 a 23, del dl 201/2011, il legislatore, dal 2012, ha introdotto l'obbligo per le persone fisiche residenti in Italia (dal 2021 anche enti non commerciali e società semplici) che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio di versare un'imposta sul loro valore, l'Ivafe. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione dei prodotti finanziari ed è pari al 2 per mille del loro valore con una imposta invece in misura fissa, di 34,20 euro per le persone fisiche e

100 euro per gli altri soggetti, su conti corrente e libretti di risparmio (nulla è dovuto quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro). L'articolo 1 comma 91 lett. b) della legge 213/2023 (la legge di bilancio 2024) ha modificato l'articolo 19 del dl 201/2011 introducendo il comma 20-bis che di fatto sancisce una maggiorazione dell'Ivafe con aggravio impositivo per i soggetti che detengono prodotti finanziari in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche) per i quali l'aliquota dell'imposta sale dal 2 al 4 per mille. Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'Ivafe si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere chiesto il rimborso.

Fuori la Svizzera dalla lista dei cattivi. A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera è stata eliminata dall'elenco che vede nella lista dei cattivi Stati notoriamente dalla fama fiscale oscura come il Bahrein, Gibilterra, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Jersey, Panama, Monaco e Singapore.

— © Riproduzione riservata — ■

